

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LOIERO, MINARDO, NAVA, SILIQUINI e TAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 1997

Elevazione dell’obbligo scolastico
e riordino degli ordinamenti scolastici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ottobre del 1994, a cinque mesi dalla formazione del Governo Berlusconi, il Consiglio dei ministri deliberava il disegno di legge recante «elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici» di iniziativa dell'allora ministro della pubblica istruzione D'Onofrio di concerto con gli allora colleghi, Maroni, Pagliarini, Dini, Mastella, Podestà e Urbani.

Il disegno di legge veniva comunicato alla Presidenza del Senato il 4 novembre 1994 e prendeva il n. 1093 della XII legislatura.

I due anni e mezzo trascorsi da allora non fanno ritenere sopravvenute ragioni nè culturali nè politiche tali da modificare l'impianto di fondo della riforma dell'ordinamento scolastico italiano.

E l'allora ministro D'Onofrio preferì presentare il disegno di legge di riforma al Senato, anzichè alla Camera proprio perchè al Senato il governo Berlusconi non aveva una maggioranza preconstituita: questo era il senso delle istituzioni del governo Berlusconi e del suo Ministro della pubblica istruzione, il quale aveva posto a fondamento della propria iniziativa politica il principio in base al quale la scuola unisce anche se la politica divide.

Il grave ritardo con il quale il Governo in carica affronta i nodi del nuovo ordinamento scolastico, sino al punto di non aver presentato ancora neanche al Consiglio dei ministri una proposta di legge ad esso relativa, fa ritenere ormai doveroso ripresentare integralmente quel disegno di legge in ordine al quale desideriamo soltanto aggiungere una notazione di grande rilievo politico: laddove il governo Berlusconi aveva destinato alla scuola fondi sufficienti per una riforma organica dell'ordinamento scolastico, come

può notarsi leggendo l'originario articolo 10 del disegno di legge che, come si è detto, aveva il numero 1093 della XII legislatura, il Governo Prodi non ha destinato alla scuola neanche i fondi necessari per la riforma degli ordinamenti.

Per poter presentare in questa legislatura il nostro originario disegno di legge, siamo stati infatti costretti ad integrare i miseri e insufficienti fondi stanziati per la scuola nel triennio 1997-1999 dalla «finanziaria Prodi», con i fondi genericamente previsti per la Presidenza del Consiglio.

Per un Governo, quello Prodi, che aveva affermato di porre la scuola al centro dell'iniziativa politica c'è da rilevare il tradimento, anche in questo caso, delle promesse elettorali. La relazione che segue, pertanto, riproduce integralmente la relazione che accompagnava il disegno di legge n. 1093 della XII legislatura proprio per sottolineare la continuità di ispirazione ideale e il respiro complessivo di una riforma organica della scuola, a partire dall'innalzamento dell'obbligo scolastico dai quattordici ai sedici anni.

Il presente disegno di legge intende dettare norme per l'elevazione dell'obbligo scolastico e per il riordino degli ordinamenti scolastici.

L'esigenza della riforma della scuola secondaria superiore registra ormai una convergenza di posizioni di larghi strati rappresentativi della società italiana (forze politiche e sociali, settori economici, ambienti culturali, eccetera) ma, ancor più, rappresenta un'esigenza avvertita nel mondo della scuola, giustamente preoccupato di fornire alle giovani generazioni gli strumenti indispensabili di conoscenza e di maturazione per il pieno e consapevole inserimento nella società di oggi.

Il Parlamento, interprete di queste esigenze, già si è fatto carico in passato, nel corso delle varie legislature, di portare a definizione legislativa le soluzioni che le forze politiche venivano via via maturando sul problema attraverso il confronto dei diversi orientamenti. Tale sforzo, tuttavia, non è stato coronato a tutt'oggi da un esito positivo.

Non è il caso qui di soffermarsi sulle ragioni che nelle diverse contingenze storiche, hanno impedito l'approvazione di una legge di riforma. Certamente però si deve dire che è venuta fino ad ora a mancare una convergenza sulle linee essenziali della riforma, e ciò anche a causa di radicalizzazioni di posizioni e di insufficiente chiarezza nella individuazione degli obiettivi e degli strumenti necessari per conseguirli.

In effetti, sin dal 1962, da quando cioè è stata introdotta nell'ordinamento scolastico la nuova scuola media unica, le soluzioni proposte per l'istruzione secondaria superiore hanno oscillato tra ipotesi spesso estreme, come quelle, da un lato, di una scuola totalmente deprofessionalizzata e quella, dall'altro, di una scuola con accentuata funzione professionalizzante.

Altre ipotesi opposte erano quelle che andavano dal mantenimento sostanziale dell'attuale articolazione dell'istruzione secondaria superiore in tipologie scolastiche distinte, anche per il loro diverso grado di collegamento con gli sbocchi professionali, al rafforzamento del carattere unitario di tutta la scuola secondaria superiore.

Gli anni non sono però trascorsi senza mutamenti sia delle esigenze sia dei modi con cui la società e la cultura sono venute a prospettare, in connessione con la sempre maggiore complessità che è andata caratterizzando la vita sociale e il mondo della produzione e delle occupazioni, con l'emergere anche di nuove figure professionali, connotate da instabilità di profili e da dinamismi non sempre prevedibili.

Questo ha fatto dubitare perfino dell'utilità di una riforma organica basata su mo-

delli troppo compiuti, destinati a divenire assai presto obsoleti.

Una riforma della scuola secondaria superiore non può d'altra parte non inquadrarsi, nell'attuale momento storico, in un processo di generale rinnovamento di tutto il sistema scolastico. Essa, quindi, va prospettata in un sistema di sinergie nel quale l'alunno, con le sue esigenze di formazione e maturazione, deve costituire il centro catalizzatore degli sforzi. In tale sistema di sinergie l'autonomia scolastica e l'apprestamento di un sistema generale di valutazione dell'efficacia delle strutture scolastiche del nostro Paese giocano un ruolo fondamentale.

Il disegno di legge che si propone, piuttosto che disciplinare in maniera dettagliata l'ordinamento della nuova scuola secondaria superiore, ne fissa i principi informatori e le linee portanti, demandandone la concreta attuazione alla normativa regolamentare.

Si è ritenuto, insomma, di delineare un *corpus* normativo nel quale sono opportunamente armonizzate le due esigenze, della fissazione, ad opera del legislatore - e quindi con il correlato carattere della stabilità e vincolatività delle relative prescrizioni - delle scelte fondamentali, e della successiva attuazione di queste ad opera dell'Esecutivo, su un piano più propriamente tecnico e di dettaglio, previo comunque parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

I punti qualificanti fissati nel disegno di legge sono dunque: l'elevazione dell'obbligo di istruzione, con le modalità del relativo assolvimento; la ridefinizione delle finalità dell'istruzione secondaria superiore; l'articolazione dell'istruzione secondaria superiore in una formazione a ciclo unitario, di durata quinquennale, al cui interno vengono individuati gli obiettivi primari delle tipologie di preparazione previste, ed in una formazione a cicli articolati di livelli di formazione, utile per l'inserimento nel mondo del lavoro; la pari dignità tra tutte le tipologie di preparazione conseguita; la flessibi-

lità dei percorsi formativi; la realizzazione della continuità di tutto il processo educativo, attraverso la revisione anche degli ordinamenti degli altri «segmenti» della formazione scolastica, e cioè la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media.

Il disegno di legge si compone quindi di dieci articoli.

L'articolo 1 prevede l'elevazione a 10 anni della durata dell'istruzione obbligatoria, a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999.

L'obbligo si completa o con la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore o nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale conformi alla legge quadro sulla formazione professionale (legge 21 dicembre 1978, n. 845), da realizzare sulla base di un accordo-quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e tra province autonome di Trento e di Bolzano, o nell'ambito di progetti mirati da realizzare, anche in convenzione, con le strutture di formazione professionale individuate in sede di programmazione regionale. È previsto comunque il proscioglimento dell'obbligo per chi abbia osservato per almeno dieci anni le norme dell'istruzione obbligatoria o abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Viene prevista la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo.

L'articolo 2 attribuisce all'istruzione secondaria superiore il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento ed una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico.

In particolare, l'istruzione secondaria superiore assolve seguenti compiti:

a) sviluppare la formazione generale di base, in relazione agli obiettivi formativi generali e specifici da raggiungere;

b) fornire le professionalità di base specifiche per l'accesso al mondo del lavoro e ad ulteriori processi di formazione universitari e non universitari;

c) contribuire, in collaborazione con le regioni, le università ed il sistema produttivo alla formazione continua degli adulti.

Lo stesso articolo 2 disciplina inoltre l'articolazione dell'istruzione secondaria superiore. Si prevede cioè:

a) una formazione a ciclo unitario, di durata quinquennale, finalizzata alla successiva formazione universitaria e post-secondaria;

b) una formazione a cicli articolati, triennale e biennale, finalizzati, il primo ad un più rapido accesso al lavoro, anche con ulteriori interventi della formazione professionale regionale, il secondo all'accesso alla formazione universitaria o post-secondaria.

Tutte le articolazioni della scuola secondaria superiore hanno pari dignità; i corsi quinquennali si concludono con la maturità e danno accesso all'università.

Viene delegificata l'istituzione dei settori, degli indirizzi e dei corsi, prevedendosi altresì una quota di insegnamenti comuni nel biennio.

L'ultimo comma dell'articolo 2 indica gli ambiti di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali.

L'articolo 3 prevede la possibilità di istituire, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, scuole ad ordinamento speciale, diversificate per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

Viene così assicurata la possibilità di ordinamenti speciali che, al fine di sperimentare innovazioni di preminente interesse formativo nazionale, rispondano a particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività professionali esistenti nel territorio.

L'articolo 4 prevede i passaggi da un ordinamento all'altro, i rientri nel sistema scolastico e l'attribuzione di crediti formativi, ai fini dei rientri, alle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni. Per

la relativa disciplina si fa rinvio a specifici decreti ministeriali.

L'articolo 5 prevede i corsi post-secondari. Con esso si intende in sostanza confermare le innovazioni introdotte in materia con l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, inquadrandole, peraltro, in un contesto più organico di riforma, in modo che ne risulti una disciplina più compiuta e meglio articolata.

Si prevede così l'attribuzione ad appositi accordi di programma tra Stato, regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e università della disciplina dei criteri per l'istituzione dei predetti corsi post-secondari. Per la realizzazione di detti corsi vengono stipulate specifiche convenzioni o accordi, e si utilizzeranno preferenzialmente strumenti multimediali.

L'articolo 6 prevede l'avvio di uno specifico piano straordinario di aggiornamento del personale scolastico operante nell'istruzione secondaria superiore. A tal fine autorizza i relativi stanziamenti per gli anni finanziari 1999 e 2000.

L'articolo 7 demanda ad un successivo regolamento governativo l'adeguamento degli ordinamenti della scuola materna, elementare e media, in coerenza con gli obiet-

tivi complessivi della formazione generale di base, che sono fissati nello stesso articolo. Lo stesso articolo demanda poi ad un regolamento ministeriale la definizione dei piani di studio, degli obiettivi specifici e degli *standard* formativi.

L'articolo 8 fa salve le attribuzioni in materia di istruzione secondaria delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè le disposizioni particolari riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena; prevede altresì specifiche intese tra la regione Valle d'Aosta ed il Ministero della pubblica istruzione per l'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo ed alle specifiche esigenze regionali, ferme restando le competenze legislative e amministrative di detta regione in materia di istruzione.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nel testo unico sulla pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, incompatibili con le norme della legge di riforma, nonchè il necessario coordinamento tra queste ultime e le norme contenute nell'anzidetto testo unico e le leggi e norme sopravvenute.

L'articolo 10, infine, detta le disposizioni di carattere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elevazione dell'obbligo di istruzione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999, la durata dell'istruzione obbligatoria è di complessivi dieci anni. Il diritto di fruire gratuitamente del servizio scolastico è corrispondentemente di dieci anni.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati dello scrutinio.

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. Gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico possono essere assolti anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presso le strutture

di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di *standard* di qualità formativi definiti dallo Stato nonchè, nell'ambito di progetti mirati che individuino percorsi personalizzati, modulari e flessibili, che possono essere fruiti anche da parte di gruppi di studenti. Tali progetti sono attivati dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base delle richieste delle famiglie, e possono essere realizzati mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale individuate in sede di programmazione regionale. La partecipazione ai progetti mirati costituisce credito formativo sia per la prosecuzione degli studi, sia per l'accesso ai corsi di formazione professionale.

8. Le tipologie base dei progetti, i criteri per la valutazione dei progetti stessi e dei corsi biennali di formazione professionale quali crediti formativi per il proseguimento degli studi e lo schema tipo cui debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma 7 sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con le regioni.

9. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.

Art. 2.

(Istruzione secondaria superiore)

1. L'istruzione secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento e una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico. A tale fine l'istruzione secondaria superiore:

a) consolida la formazione generale acquisita nei precedenti gradi di istruzione e la sviluppa in funzione degli obiettivi formativi generali e specifici da raggiungere;

b) promuove l'acquisizione di un metodo di studio, in particolare attraverso l'approfondimento delle discipline caratterizzanti il singolo tipo di scuola;

c) fornisce, in relazione agli obiettivi stessi, le professionalità di base utili per l'accesso al lavoro e per ulteriori processi di formazione;

d) si raccorda con le azioni delle regioni, delle università e del sistema produttivo nel realizzare interventi di formazione professionale connessi allo sviluppo economico e produttivo del territorio;

e) contribuisce alla conoscenza della cultura e dei processi di sviluppo locali;

f) soddisfa, in presenza delle necessarie compatibilità, ogni altra esigenza di formazione coerente con i suoi obiettivi;

g) realizza, nell'ambito dell'autonomia di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, i processi di innovazione atti a consentire loro di contribuire in modo coerente all'evoluzione culturale, sociale ed economica del paese;

h) contribuisce alla formazione continua degli adulti, in collaborazione con le azioni delle regioni, delle università e del sistema produttivo, attraverso corsi finalizzati all'acquisizione di titoli di studio o di crediti formativi e mediante la realizzazione di altri interventi in materia.

2. L'istruzione secondaria superiore si articola in:

a) formazione a ciclo unitario, di durata quinquennale, avente come obiettivi primari la preparazione classica, scientifica, umanistico-sociale, linguistica, tecnica, tecnologica, musicale e artistica, che consente l'accesso alla formazione universitaria e post-secondaria;

b) formazione a cicli articolati, i cui obiettivi primari sono volti ad assicurare:

1) al termine del primo triennio, una formazione professionale polivalente di primo livello, utile a consentire, anche con ulteriori interventi della formazione professionale regionale, un più rapido accesso al lavoro;

2) successivamente al triennio, attraverso ulteriori corsi di studio, l'accesso alla formazione universitaria e post-secondaria coerente con le qualificazioni acquisite, nonchè mediante una sistematica collaborazione con le regioni, a conclusione dei cicli di studio, la realizzazione di corsi di formazione professionali integrati con quelli di cui al numero 1. Le articolazioni dell'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore hanno tutte pari dignità e, al termine del quinquennio, si concludono con un esame di Stato che è titolo di accesso agli studi universitari.

3. L'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore prevede:

a) la possibilità di definire l'organizzazione degli studi per settori, indirizzi e corsi, in coerenza con l'articolazione degli obiettivi formativi da raggiungere;

b) nell'ambito dei corsi rientranti nell'obbligo scolastico, una quota di insegnamenti comuni tendenti a fornire, pur nella diversità del rapporto tra contenuti e obiettivi specifici dei corsi di studio, un livello di formazione generale omogeneo.

4. L'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore, previsto dalla preente legge, la sua articolazione secondo quanto previsto dal comma 2 e la definizione degli indirizzi con gli obiettivi formativi generali da raggiungere, di cui al comma 3, lettera a), sono definiti, sulla base della potestà regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. I piani di studio, gli obiettivi specifici, gli *standard* formativi sono definiti con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Le attività di reciproca collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per lo sviluppo qualitativo dell'istruzione secondaria superiore e per il raggiungimento degli obiettivi formativi nazionali e locali, che ad essa competono o al cui raggiungimento essa partecipa, sono definite e regolate attraverso accordi quadro nazionali, accordi di programma regionali, convenzioni a livello di istituto.

Art. 3.

(Ordinamenti speciali)

1. Al fine di sperimentare innovazioni di preminente interesse formativo nazionale, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere istituite scuole ad ordinamento speciale, diversificate per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio, che rispondano a particolari esigenze formative, professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 5 miliardi a decorrere dal 2000.

Art. 4.

(Passaggi e rientri)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per i passaggi degli studenti da un ordinamento all'altro e per i rientri nel sistema scolastico nei confronti di coloro i quali abbiano frequentato corsi di formazione professionale o abbiano svolto attività di lavoro debitamente attestata.

2. Detti criteri e modalità sono differenziati a seconda che riguardino il biennio iniziale, il triennio successivo o il passaggio dalla istruzione professionale triennale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1), ad altro ordinamento della scuola secondaria superiore.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono determinate le prove d'esame che devono sostenere gli aspiranti ai passaggi ed ai rientri, ove previste dal decreto di cui al comma 1.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con le regioni, stabilisce i criteri generali in ordine al valore di credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni ai fini del rientro nel sistema scolastico.

Art. 5.

(Corsi post-secondari)

1. Coloro i quali sono forniti di diploma di istruzione secondaria superiore hanno titolo per accedere alla frequenza dei corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. I predetti corsi sono istituiti anche sulla base di convenzioni o accordi tra l'Amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni e le università interessate, tenendo conto delle eventuali proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali.

3. I relativi piani di studio devono prevedere anche esperienze pratiche da realizzare presso aziende. Lo svolgimento dei piani di studio può essere articolato per moduli ed

avvalersi di tecniche di formazione a distanza e di strumenti multimediali.

4. I rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolate da specifiche convenzioni.

5. Mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

6. Ai fini dell'attuazione dei corsi previsti dal presente articolo sono stipulati accordi quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Piano straordinario di aggiornamento)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dei nuovi ordinamenti, il Ministro della pubblica istruzione predispone un piano straordinario di aggiornamento del personale scolastico operante nell'istruzione secondaria superiore.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per il 1998, di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 28 miliardi per l'anno 2000.

Art. 7.

(Revisione degli ordinamenti della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media)

1. Gli ordinamenti della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media devono essere adeguati agli obiettivi complessivi della formazione generale di

base disciplinati dalla presente legge. Il riordinamento deve tendere a:

a) armonizzare gli ordinamenti scolastici in modo da assicurare continuità dei percorsi educativi e formativi;

b) consentire che gli ordinamenti scolastici rispondano alle esigenze derivanti dall'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) realizzare nella scuola materna i nuovi orientamenti dell'attività educativa;

d) potenziare lo sviluppo della formazione linguistica degli studenti.

2. Il riordinamento è attuato sulla base della potestà regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con esclusione di quanto attiene alla definizione dei piani di studio, degli obiettivi specifici e degli *standard* formativi da definirsi con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 23 miliardi per il 1998, di lire 89 miliardi per il 1999, di lire 146 miliardi per il 1997 e di lire 126 miliardi annui a decorrere dal 2000.

Art. 8.

(Norme particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le scuole in lingua slovena e per la regione Valle d'Aosta)

1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai

sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

2. Ferme restando le competenze legislative ed amministrative regionali in materia di istruzione, stabilite dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, all'applicazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche esigenze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la Regione e il Ministero della pubblica istruzione.

3. Restano ferme le disposizioni particolari riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 9.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel testo unico in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, incompatibili con le norme della presente legge.

2. Con decreto legislativo, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previo parere del Consiglio di Stato, coordina le norme della presente legge con quelle del testo unico in materia di istruzione, di cui al comma 1, nonché con le leggi e le norme sopravvenute fino alla stessa data.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 161 miliardi per il 1997, in lire 363 miliardi per il 1998 e in lire 540 miliardi per il 1999 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 100 miliardi per l'anno 1997, 150 miliardi per l'anno 1998 e 150 miliardi per gli anni 1999 e successivi e quanto alla restante parte utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.